

TAR Valle d'Aosta - Sentenza 10/06/2004 n. 66  
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

Il rigore della sanzione dell'esclusione esige che la stessa sia esplicitata dall'amministrazione con formule univoche. Qualora il contenuto di una clausola del bando sia equivoco, esso deve essere interpretato nel senso di privilegiare la più ampia partecipazione alla gara. D'altra parte, nemmeno è rilevante l'uso dell'avverbio "esclusivamente": anche a questo proposito la giurisprudenza ha avuto occasione di osservare che, proprio in relazione al rigore della sanzione dell'esclusione, il difetto dei necessari requisiti di evidenza e di intelligibilità della clausola di esclusione preclude all'interprete di assegnare all'uso dell'avverbio "esclusivamente" tale portata sanzionatoria. A fronte della disposizione della *lex specialis* che prevede l'invio delle offerte "a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale", non va condivisa la tesi secondo cui una tale formulazione avrebbe comunque dovuto indurre la Commissione di gara ad escludere le offerte pervenute con raccomandata semplice, anziché con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con "postacelere". Va infatti osservato, quanto alla prima ipotesi, che la formalità dell'avviso di ricevimento risponde ad una finalità di esclusivo interesse del mittente ai fini dell'eventuale prova della tempestività dell'offerta. Pertanto, non presiedendo quella formalità alla tutela di un interesse dell'Amministrazione o della par condicio dei concorrenti, l'inosservanza di essa non può determinare l'esclusione. Quanto invece alla spedizione mediante "postacelere", è sufficiente osservare come la giurisprudenza abbia riconosciuto l'equivalenza tra questa modalità di spedizione e quella con raccomandata, tenuto conto dell'identità delle relative caratteristiche.